

*Il dm dell'Economia che approva la metodologia relativa all'accordo preventivo biennale*

# Concordato, forfettari in campo

## Proposta in base a dichiarazioni, dati del fisco, ipotesi Pil

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**S**i parte anche con il concordato preventivo biennale (Cpb) per i contribuenti forfettari, sebbene limitato al solo 2024. Pronto, infatti, il decreto ministeriale che individua la metodologia per la determinazione del reddito e che tiene conto dei dati indicati da questa tipologia di contribuenti nelle dichiarazioni precedenti e dei coefficienti delle proiezioni macroeconomiche del prodotto interno lordo (Pil).

È in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale (Cpb) per la formulazione della proposta dell'Agenzia delle entrate dei soggetti in regime forfettario, di cui ai commi da 54 a 89, dell'art. 1 della legge 190/2014.

**La metodologia.** Nel rispetto di quanto indicato al comma 1 dell'articolo 9 del dlgs n. 13/2024, che stabilisce la modalità di elaborazione e di adesione alla proposta, il provvedimento ricorda che la metodologia sta alla base della formulazione della detta proposta per i contribuenti di minori dimensioni che esercitano attività economiche sul territorio nazionale e che sono titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo.

La modalità di determinazione dei redditi proposti fa riferimento alle specifiche attività e, quindi, tiene conto della redditività individuale e settoriale e degli andamenti economici e dei mercati, sulla falsariga di quanto già indicato per i soggetti Isa con il precedente dm 14/06/2024, e con la nota metodologica (allegato 1) vengono individuati i criteri per l'elaborazione, in via sperimentale e limitatamente al periodo d'imposta

2024, della proposta per i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta 2023 hanno applicato il regime forfettario, di cui ai commi da 54 a 89, dell'articolo 1 della legge 190/2014, senza aver superato il limite dei ricavi, di cui all'articolo 54 del medesimo decreto (euro 85.000).

**La proposta.** Come già sviluppato per i soggetti Isa, la proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia indicata nell'allegato "1" al provvedimento in commento, utilizzando i dati indicati dai contribuenti che applicano questo regime nelle dichiarazioni dei redditi e sulla base di dati e informazioni già presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate, tenendo conto ulteriormente delle proiezioni macroeconomiche di crescita del prodotto interno lordo (Pil) che la Banca d'Italia ha già indicato nello 0,6% per il 2024 e dell'1% per il 2025; stante il fatto che per i forfettari il concordato è applicabile solo in via sperimentale e limitatamente al 2024, si terrà conto soltanto della prima proiezione.

Dalle prime analisi, inevitabilmente, non si può che notare un incremento dei redditi rispetto a quanto sarà dichiarato per l'anno 2023, le cui dichiarazioni sono in fase di elaborazione proprio in questi giorni.

**Le situazioni eccezionali.** Il dm 15/07/2024, in ossequio ai contenuti del comma 2 dell'articolo 30 del dlgs 13/2024, individua anche per questi piccoli contribuenti le situazioni eccezionali che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, per i quali lo stesso cessa di produrre effetti, a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

Il dm 15/07/2024 richiama,

all'articolo 4, il precedente decreto destinato ai soggetti ISA (dm 14/06/2024) e dispone una riduzione dei redditi, determinati in applicazione della metodologia approvata, in presenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e di altri eventi straordinari come quelli che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e quindi non idonei all'esercizio dell'attività economica o danni alle scorte tali da causare la sospensione del ciclo produttivo o l'impossibilità di accedere ai locali ovvero la sospensione dell'attività, sia ai fini amministrativi sia per cause di sospensione, con comunicazione degli ordini di appartenenza per i professionisti.

**Riduzioni.** Si deve tenere conto, infine, di taluni eventi straordinari comunicati dal contribuente al fine di determinare il reddito oggetto della proposta concordataria e i redditi, limitatamente al periodo di applicazione (2024) dell'accordo, sono ridotti nella misura del 10% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra i trenta e i sessanta giorni, del 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni o del 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.

I detti eventi, riferibili all'anno in corso (2024), devono essere attestati nella sezione VI del quadro LM della dichiarazione Redditi 2024.

© Riproduzione riservata



**Il provvedimento per i forfetari in sintesi**

<b>La metodologia dei contribuenti minori</b>	Per la definizione della proposta si tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale nonché delle rivalutazione con proiezioni macro-economiche per il periodo d'imposta 2024 (PIL allo 0,6%)
<b>Cessazione degli effetti</b>	Il concordato cessa di produrre effetti nel caso in cui si realizzano minori redditi effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 13/2024 in presenza di talune "circostanze eccezionali" indicate dal provvedimento
<b>Eventi straordinari</b>	Le situazioni straordinarie, che consentono di abbattere il reddito concordato, devono verificarsi nel corso del periodo d'imposta 2024. Si tratta, in particolare, degli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, degli altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività, della sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla C.C.I.A.A. e della sospensione dell'attività professionale con comunicazione all'ordine territoriale o alla relativa cassa previdenziale
<b>Tutela dei diritti dei contribuenti</b>	I dati utilizzati devono essere conservati fino al termine di decadenza della potestà impositiva e, comunque, fino alla definizione dei contenziosi in essere; decorsi i detti termini, dovranno essere necessariamente cancellati. L'Agenzia delle entrate deve garantire di porre in essere tutte le misure necessarie di sicurezza, tecniche e organizzative, idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati e la sicurezza dei sistemi, nonché quelle necessarie ad assicurare che i dati utilizzati siano attuali, coerenti, completi, tracciabili e ripristinabili, nel rispetto del regolamento UE n. 2016/679